

REPERTORIO N. **15249**

RACCOLTA N. **6160**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di giugno alle ore diciassette

30 giugno 1998

In Milano, nel mio Studio in Galleria del Corso n. 1
Avanti a me Avv. **Roberta Crestetto**, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano
è presente

- **LEO prof. Ermanno Francesco Nicola** nato a Canosa di Puglia il giorno 3 novembre 1948 domiciliato a Milano via Raffaele De Grada n. 8, medico, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella qualità di **Presidente dell'Associazione** non riconosciuta

ASSOCIAZIONE DI RICERCA EUROPEA IN CHIRURGIA ONCOLOGICA

in breve **A.R.E.C.O.**

con sede in Milano via Luciano Manara n. 17, costituita con atto a mio rogito in data 2 ottobre 1997 rep.n.14177/5640, registrato a Milano Atti Pubblici in data 8 ottobre 1997 al numero 16651 Serie 1B.

Il medesimo della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il Verbale dell'Associazione **A.R.E.C.O.**, regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifica degli articoli 3 - 4 - 5 - 8 e 14 dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza il sopra costituito signor **LEO prof. Ermanno Francesco Nicola** per designazione unanime dei presenti, il quale chiama me Notaio a fungere da verbalizzante e constata:

- che sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati;
- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara la stessa regolarmente convocata e costituita ed idonea a deliberare sul proposto Ordine del Giorno.

Io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:

il Presidente signor **LEO prof. Ermanno Francesco Nicola** espone i motivi che rendono necessaria la modifica degli articoli 3 (Scopo) - 4 (Associati) - 5 (Entrate) - 8 (L'Assemblea) e 14 (Amministrazione e Rendiconto dell'Associazione) dello Statuto Sociale.

L'assemblea dopo esauriente trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, all'unanimità

D E L I B E R A

1)Di modificare gli articoli 3 - 4 - 5 - 8 e 14 dello Statuto Sociale che nel nuovo testo di seguito si riportano:

"Art. 3 - Scopo L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in Italia ed all'estero, nel settore della realizzazione e promozione di studi chirurgici e non e quindi di istruzione e formazione chirurgica, in particolare in oncologia colo-rettale, finalizzati alla cura dei tumori nel rispetto della qualità della vita dell'uomo.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione può intraprendere tutte le iniziative ritenute utili od opportune da parte dell'Assemblea purchè direttamente connesse al raggiungimento del proprio scopo, le quali devono intendersi le seguenti, in via esemplificativa e non tassativa: la promozione e l'organizzazione di corsi di istruzione e formazione chirurgica, di convegni, congressi, giornate di studio, seminari e dibattiti, nonchè tutte le attività ad essi connesse, e l'effettuazione di attività editoriali divulgative strettamente dipendenti dalle attività principali, **con esclusione della pubblicazione dei giornali** e con divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte.

L'Associazione può partecipare ad altre associazioni, enti o soggetti aventi finalità connesse od affini al proprio.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro."

"Art. 4 - Associati L'Associazione è costituita da persone fisiche che partecipano direttamente all'attività associativa apportando le proprie capacità e la propria esperienza, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'accettazione delle domande o delle proposte di partecipazione, successivamente alla costituzione dell'Associazione, viene deliberata dall'Assemblea. In caso di diniego l'Assemblea è tenuta a motivare la propria decisione."

"Art. 5 - Entrate L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dai versamenti degli Associati;
- b) dalle elargizioni anche more mortis di privati, di società o di enti pubblici e privati;
- c) da altre entrate o ricavi derivanti dalle attività approvate dall'Assemblea.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non potranno in alcun modo essere rese nei confronti di soci, associati o partecipanti ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 10 comma 2° D.L. 4/12/97 n. 460, salvo quanto previsto al comma tre del medesimo articolo."

"Art. 8 - L'Assemblea Dell'Assemblea fanno parte, sino a dimissioni od esclusione, tutti gli Associati maggior d'età. Ciascun Associato dispone di un voto.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Associati dovesse ridursi al di sotto del minimo di due - ed entro quattro mesi dal verificarsi della riduzione non venisse ripristinato tale numero minimo - l'Associazione dovrà essere posta in liquidazione nel rispetto del successivo articolo 16. All'Assemblea è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

L'Assemblea può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi Componenti e nominare procuratori alle liti o ad negotia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e delibera con le maggioranze previste al successivo articolo 9.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina del Presidente;
- nomina del Vice-Presidente;
- nomina del Tesoriere;
- nomina del Revisore dei Conti;
- accettazione ed esclusione di Associati;
- Rendiconto annuale;
- Preventivo annuale di gestione;
- programma di attività dell'Associazione ed iniziative utili od opportune per il raggiungimento dello scopo associativo;
- nomina di eventuali Commissioni Tecniche, di cui al successivo articolo 15;
- quant'altro utile o necessario per l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modificazioni dello Statuto Associativo;
- scioglimento dell'Associazione e destinazione dell'eventuale rimanenza attiva o modalità di ripianamento della differenza passiva nei limiti di cui al successivo articolo 16.

L'Assemblea Straordinaria potrà eleggere, anno per anno, un Comitato Scientifico, composto da Associati o da estranei all'Associazione, che determinerà gli obiettivi scientifici dell'Associazione in ottemperanza agli scopi dell'Associazione stessa con facoltà altresì di riconoscere ai sostenitori non Associati, attestati di benemerenzza o simili riconoscimenti, comunque non remunerativi.

Art. 14 - Amministrazione e Rendiconto dell'Associazione

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Tesoriere redige il Rendiconto annuale, composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico, da sottoporre all'esame del Revisore, se nominato, ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Entro la fine di ogni esercizio deve essere predisposto il Preventivo gestionale per l'esercizio successivo.

E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura."

In conseguenza delle deliberate modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 2436 del C.C. il sopra costituito signor **LEO prof. Ermanno Francesco Nicola** mi consegna il testo aggiornato dello Statuto Sociale, che letto da me Notaio, viene approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del componente e di me Notaio.

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo richiesto ulteriormente la parola, l'assemblea si

scioglie alle ore diciassette e minuti trenta.

Si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 22 del D.L. 460/97.

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero due fogli dei quali si sono occupate facciate otto compresa la presente, è stato da me Notaio letto, al comparente, il quale lo ha approvato e con me Notaio lo sottoscrive.

F.TO: **Ermanno Francesco Nicola LEO**

F.TO: **Dr.ssa Roberta CRESTETTO (Notaio)**

o * o * o * o * o * o * o *

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO **15249/6160**

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile la

ASSOCIAZIONE DI RICERCA EUROPEA IN CHIRURGIA ONCOLOGICA

in breve:

A.R.E.C.O.

Oltre alla denominazione, dovrà essere indicato l'acronimo **ONLUS** (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Milano, via Luciano Manara n. 17.

L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede ed istituire sedi secondarie ed uffici.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in Italia ed all'estero, nel settore della realizzazione e promozione di studi chirurgici e non e quindi di istruzione e formazione chirurgica, in particolare in oncologia colo-rettale, finalizzati alla cura dei tumori nel rispetto della qualità della vita dell'uomo.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione può intraprendere tutte le iniziative ritenute utili od opportune da parte dell'Assemblea purchè direttamente connesse al raggiungimento del proprio scopo, le quali devono intendersi le seguenti, in via esemplificativa e non tassativa: la promozione e l'organizzazione di corsi di istruzione e formazione chirurgica, di convegni, congressi, giornate di studio, seminari e dibattiti, nonchè tutte le attività ad essi connesse, e l'effettuazione di attività editoriali divulgative strettamente dipendenti dalle attività principali, **con esclusione della pubblicazione dei giornali** e con divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte.

L'Associazione può partecipare ad altre associazioni, enti o soggetti aventi finalità connesse od affini al proprio.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Art. 4 - Associati

L'Associazione è costituita da persone fisiche che partecipano direttamente all'attività associativa apportando le proprie capacità e la propria esperienza, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'accettazione delle domande o delle proposte di partecipa-

zione, successivamente alla costituzione dell'Associazione, viene deliberata dall'Assemblea. In caso di diniego l'Assemblea è tenuta a motivare la propria decisione.

Art. 5 - Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dai versamenti degli Associati;
- b) dalle elargizioni anche more mortis di privati, di società o di enti pubblici e privati;
- c) da altre entrate o ricavi derivanti dalle attività approvate dall'Assemblea.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non potranno in alcun modo essere rese nei confronti di soci, associati o partecipanti ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 10 comma 2° D.L. 4/12/97 n. 460, salvo quanto previsto al comma tre del medesimo articolo.

Art. 6 - Durata e perdita della qualifica di Associato

Lo status di Associato è a tempo indeterminato; l'Associato perde la propria qualifica a seguito di:

- **dimissioni** che devono essere rassegnate all'Assemblea mediante comunicazione scritta;
- **esclusione**: che viene deliberata dall'Assemblea per gravi motivi od a seguito di una insufficiente partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - L'Assemblea

Dell'Assemblea fanno parte, sino a dimissioni od esclusione, tutti gli Associati maggior d'età.

Ciascun Associato dispone di un voto.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Associati dovesse ridursi al di sotto del minimo di due - ed entro quattro mesi dal verificarsi della riduzione non venisse ripristinato tale numero minimo - l'Associazione dovrà essere posta in liquidazione nel rispetto del successivo articolo 16. All'Assemblea è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

L'Assemblea può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi Componenti e nominare procuratori alle liti o ad negotia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e delibera con le maggioranze previste al successivo articolo 9.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina del Presidente;
- nomina del Vice-Presidente;
- nomina del Tesoriere;
- nomina del Revisore dei Conti;
- accettazione ed esclusione di Associati;
- Rendiconto annuale;
- Preventivo annuale di gestione;

- programma di attività dell'Associazione ed iniziative utili od opportune per il raggiungimento dello scopo associativo;
- nomina di eventuali Commissioni Tecniche, di cui al successivo articolo 15;
- quant'altro utile o necessario per l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modificazioni dello Statuto Associativo;
- scioglimento dell'Associazione e destinazione dell'eventuale rimanenza attiva o modalità di ripianamento della differenza passiva nei limiti di cui al successivo articolo 16.

L'Assemblea Straordinaria potrà eleggere, anno per anno, un Comitato Scientifico, composto da Associati o da estranei all'Associazione, che determinerà gli obiettivi scientifici dell'Associazione in ottemperanza agli scopi dell'Associazione stessa con facoltà altresì di riconoscere ai sostenitori non Associati, attestati di benemerenzza o simili riconoscimenti, comunque non remunerativi.

Art. 9 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Componenti.

L'Assemblea deve essere comunque convocata entro il 31 (trentuno) Maggio di ogni anno per deliberare sull'approvazione del Rendiconto economico dell'esercizio precedente.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax spedito a ciascuno dei suoi Componenti ed al Revisore dei Conti, se nominato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti. Per la validità delle deliberazioni assunte in sede ordinaria occorre il voto favorevole espresso della maggioranza dei Componenti presenti.

Per la validità delle deliberazioni assunte in sede straordinaria occorre il voto favorevole espresso della maggioranza assoluta dei suoi Componenti.

La presidenza delle Assemblee spetta di diritto al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti; rimane in carica fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

All'atto della nomina l'Assemblea determina i poteri del Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale per tutti gli atti sociali e per ogni relazione con gli Istituti di credito.

Art. 11 - Il Vice-Presidente

L'Assemblea nomina tra i propri componenti un Vice-Presidente che rimane in carica per lo stesso periodo di nomina del Pre-

sidente ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vice-Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vice-Presidente ha la firma sociale per tutti gli atti sociali e per ogni relazione con gli istituti di credito.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i propri membri.

Egli riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica e sulla situazione patrimoniale dell'Associazione e redige il Rendiconto annuale.

Art. 13 - Il Revisore dei Conti

L'Assemblea può nominare un Revisore ed un supplente che subentra automaticamente in caso di indisponibilità del Revisore effettivo; la carica è incompatibile con quella di altro Organo dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti, se nominato, ha il compito di controllare l'amministrazione ed i Rendiconti dell'Associazione predisponendo una breve relazione annuale sul consuntivo gestionale e sulla situazione patrimoniale; dura in carica per lo stesso periodo di nomina del Presidente ed è rieleggibile.

Art. 14 - Amministrazione e Rendiconto dell'Associazione

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Tesoriere redige il Rendiconto annuale, composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico, da sottoporre all'esame del Revisore, se nominato, ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Entro la fine di ogni esercizio deve essere predisposto il Preventivo gestionale per l'esercizio successivo.

E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - Commissioni Tecniche

L'Assemblea può nominare una o più Commissioni Tecniche, alle quali affidare l'incarico di proporre, di esaminare e di studiare le iniziative associative.

Le Commissioni Tecniche hanno funzioni esclusivamente consultive e le modalità del loro funzionamento vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea o mediante emanazione di appositi regolamenti.

Art. 16 - Liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea che in sede straordinaria deliberasse lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, ai sensi dell'art. 10 lettera D del citato D.L. 460/97, ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23.12.96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO: **Ermanno Francesco Nicola LEO**

F.TO: **Dr.ssa Roberta CRESTETTO (Notaio)**

Registrato a Milano
atti pubblici
in data 10 luglio 1998
al numero 25927
Serie 1A
Lire 252.000=